

ATTO COSTITUTIVO DI
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno **dodici** del mese di **gennaio** dell'anno **duemilasei**
ore **diciotto**

(12/01/2006 ora 18,00)

in Pieve di Soligo, in via Capovilla n.23 interno 1 (Galleria Zadra),

innanzi a me dottor Antonio Gagliardi, notaio in Castelfranco Veneto, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Treviso, sono presenti i signori:

CREMASCO ANGELO, nato a Vedelago il 12 agosto 1946, e residente a Farra di Soligo in Via Bellucci n. 19 int.2, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'"**Associazione Fabrizio Viezzer Onlus**" con sede in Farra di Soligo in Via San Gallo n. 16, Codice Fiscale n. 92015780262, iscritta nel registro regionale delle organizzazioni del volontariato con il n.TV0200;

DE BORTOLI GIAMPIERO, nato a Pieve di Soligo il 12 ottobre 1962 e residente a Farra di Soligo in via San Gallo n.23, codice fiscale n.DBR GPR 62R12 G645H; il quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni;

RUPP CINZIA, nata a Genova il 24 novembre 1950 e residente a Pieve di Soligo in via Isonzo n.19, codice fiscale n.RPP CNZ 50S64 D969I; la quale dichiara di essere coniugata in regime di comunione dei beni;

FILIPPIN VILMA, nata a Erto e Casso (PN) il 20 luglio 1957 e residente a Pieve di Soligo in via Toti Dal Monte n.18, codice fiscale n.FLP VLM 57L60 D426U; la quale dichiara di essere nubile;

ANTIGA SILVIO, nato a Crocetta del Montello il 14 dicembre 1945 e residente a Maser in via San Vettore n.36, codice fiscale n.NTG SLV 45T14 C670E; il quale dichiara di essere in stato civile libero;

SECH FABIO, nato a Pieve di Soligo il 19 febbraio 1958 e residente a Pieve di Soligo in via Piave n.39, codice fiscale n.SCH FBA 58B19 G645N; il quale dichiara di essere coniugato in regime di comunione dei beni;

SANZOVO STEFANO, nato a Sernaglia della Battaglia il 19 luglio 1955 e residente a Farra di Soligo in via Cao De Villa n.69, codice fiscale n.SNZ SFN 55L19 I635T; il quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni;

PADOIN CELESTINO, nato a Pieve di Soligo il 9 settembre 1966 e residente a Pieve di Soligo in via Piantaletto n.8, codice fiscale n.PDN CST 66P09 G645M; il quale dichiara di essere celibe;

cittadini italiani;

Detti comparenti della cui identità personale io notaio sono certo, mi fanno richiesta di ricevere questo atto al quale premettono:

- che con atto del 30 giugno 2005 del notaio dott. Lorenzo Ferretto di Treviso numero di repertorio 56.428, "**l'Associazione Fabrizio Viezzer Onlus**" ha acquistato dall'ULSS n.7 gli immobili in Soligo, in via Carlo Conte, meglio descritti nell'atto succitato, senza corrispettivo in denaro ma con l'obbligo di costruire e mantenere sui beni acquistati una struttura educativa, socializzante e di accoglienza per persone con disabilità;
- che "**l'Associazione Fabrizio Viezzer Onlus**" ha manifestato la volontà di costituire una cooperativa sociale, ritenuto l'organismo più idoneo per la gestione della suddetta struttura, cooperativa sociale di tipo A che si proponga, tra l'altro, di condividere gli ideali e gli scopi sociali "**dell'Associazione Fabrizio Viezzer Onlus**" e possa contribuire all'organizzazione tecnico-economica delle sue attività;
- che i signori De Bortoli Giampiero, Rupp Cinzia, Filippin Vilma, Antiga Silvio, Sech Fabio, Sanzovo Stefano e Padoin Celestino si sono dichiarati disponibili a partecipare con "**l'Associazione Fabrizio Viezzer Onlus**" alla costituzione della suddetta cooperativa sociale;

Tutto ciò premesso e confermato nonché dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e stipula quanto segue:

Art.1) Tra "**l'Associazione Fabrizio Viezzer Onlus**" e i signori De Bortoli Giampiero, Rupp Cinzia, Filippin Vilma, Antiga Silvio, Sech Fabio, Sanzovo Stefano, Padoin Celestino è costituita una cooperativa sociale con la denominazione sociale: "**SORGENTE cooperativa sociale onlus**".

Art.2) La società cooperativa ha sede in Farra di Soligo all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione da eseguire presso il Registro delle Imprese ai sensi di legge; con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze in tutto il territorio nazionale.

Art.3) La società cooperativa ha per oggetto:

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi orientati alla risposta ai bisogni

di persone svantaggiate e/o con ritardi di apprendimento e/o con difficoltà relazionali, conformemente a quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lettera a) L. 381/1991.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, si impegna a cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali, organizzazioni di volontariato e altri organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di Enti, con finalità solidaristiche e non, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci prestatori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci prestatori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci prestatori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge.

In particolare la Cooperativa si propone di condividere gli ideali e gli scopi sociali dell'ASSOCIAZIONE FABRIZIO VIEZZER ONLUS, in quanto fortemente radicata nel territorio, contribuendo all'organizzazione tecnico-economica delle sue attività e collaborando con essa per la gestione di servizi a persone disabili, al fine di fornire la migliore prestazione possibile per il recupero fisico, psichico e sociale di tali persone.

In relazione al perseguimento degli scopi sociali la Cooperativa può stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, in forma diretta, in convenzione o in ogni altra forma consentita dalla legislazione vigente:

- svolgere attività e servizi di riabilitazione e/o socio educativi occupazionali;
- gestire centri educativi occupazionali diurni, comunità alloggio, servizi e centri residenziali, centri di accoglienza, di socializzazione e di animazione;
- gestire attività e servizi sociali, culturali e ricreativi con valenze educative, integrative e terapeutiche, che includono la gestione di attività produttive, commerciali e altri servizi industriali e di centri di lavoro finalizzati alla riabilitazione e all'avviamento lavorativo dei soggetti svantaggiati, anche per conto terzi;
- attivare, acquistare, partecipare e/o gestire attività nel settore dell'educazione, dell'assistenza socio-sanitaria e di tutti i servizi di assistenza e di collaborazione richiesti

dagli enti pubblici e privati, dalle associazioni e dai singoli individui, compresa ogni altra attività connessa e collaterale, anche all'estero;

- erogare servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o strutture di accoglienza;

- dare assistenza socio-sanitaria nel territorio e in strutture pubbliche e/o convenzionate, con particolare riferimento alle persone svantaggiate e/o con ritardi di apprendimento e/o con difficoltà relazionali nonché in generale alle persone in condizioni di svantaggio così come definite dall'articolo 4 della Legge 381/1991;

- svolgere attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- svolgere attività di promozione, produzione, organizzazione, gestione di attività sociali, culturali e ricreative, convegni, studi e centri di documentazione volti alla divulgazione e approfondimento delle attività sociali che le sono proprie;

- svolgere corsi di formazione nell'ambito socio-sanitario ed educativo;

- svolgere corsi alla popolazione con finalità preventive ed educative;

- svolgere attività di ricerca nell'ambito sociale e curarne la presentazione pubblica;

- svolgere attività di promozione a favore delle persone deboli e svantaggiate, di rivendicazione dei loro diritti sollecitando l'impegno delle istituzioni a loro favore;

- gestire laboratori occupazionali o centri di assistenza per persone svantaggiate; collaborare per qualsiasi esigenza gestionale, amministrativa, contabile e produttiva degli stessi;

- svolgere e gestire formazione professionale;

- eseguire l'assemblaggio e il confezionamento di imballaggi, minuteria, componentistica e oggettistica in genere;

- fare attività di produzione e commercializzazione di prodotti artistici e artigianali e di oggettistica in genere;

- effettuare lavorazioni agricole, orticole e di floricoltura;

- svolgere l'attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli, prodotti in proprio o acquistati;

- eseguire lavori e manutenzione di verde pubblico o privato con mezzi propri;

- fare manutenzione e ripristino ambientale attraverso azioni volte alla valorizzazione e al recupero di aree verdi, boschive e non, dal punto di vista ambientale, paesaggistico e turistico;

- gestire aziende agricole e agrituristiche in proprietà o in

affitto;

- eseguire la produzione, lavorazione e commercializzazione, in conto proprio e per conto terzi, di prodotti derivanti dalle seguenti attività: pre stampa, stampa di arti grafiche, serigrafia, legatoria e finitura di libri e altri servizi connessi alla stampa inclusa l'edizione, promozione e distribuzione di libri, opuscoli, riviste ed altre pubblicazioni;

- effettuare la vendita all'ingrosso e al dettaglio di libri, giornali e periodici prodotti e/o acquistati e di materiale di cartoleria in genere;

-effettuare la produzione, lavorazione e commercializzazione, in conto proprio e per conto terzi, di prodotti multimediali, telematici ed informatici;

- eseguire il trasporto di persone;

- eseguire il trasporto di merci per conto di terzi; lavori di facchinaggio ed in genere di movimentazione, carico e scarico di merci varie presso enti ed aziende sia pubblici che privati;

- eseguire sgomberi e traslochi di ogni tipo;

- gestire bar, ristoranti e spacci agro-alimentari;

- effettuare il commercio al dettaglio di generi alimentari;

- effettuare la manutenzione e la gestione di impianti sportivi, ricreativi e culturali;

- gestire servizi alberghieri;

- svolgere attività nel settore della ristorazione collettiva (cottura e distribuzione pasti, ecc.);

- effettuare la gestione di attività ludico ricreative.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Inoltre ed a qualsiasi fine, la Cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato e comunque in misura mai superiore a quella massima prevista dalle leggi speciali per il conseguimento delle relative agevolazioni;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale

sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.4) La società cooperativa ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria con diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art.5) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2006 (duemilasei).

Art.6) Il capitale sociale ammonta ad Euro 5.350.00 (cinquecentotrentacinquemila euro e zero centesimi) e viene sottoscritto dai soci nelle seguenti misure:

"l'Associazione Fabrizio Viezzer Onlus"

socio cooperatore fruitore De Bortoli Giampiero,	Euro 5.000,00
socio cooperatore volontario Antiga Silvio,	Euro 50,00
socio cooperatore volontario Filippin Vilma,	Euro 50,00
socio cooperatore fruitore Sech Fabio,	Euro 50,00
socio cooperatore fruitore Sanzovo Stefano,	Euro 50,00
socio cooperatore prestatore Padoin Celestino,	Euro 50,00
socio cooperatore fruitore Rupp Cinzia,	Euro 50,00
socio cooperatore fruitore	<u>Euro 50,00</u>
Totale	Euro 5.350,00

I componenti si danno reciprocamente atto che l'intero capitale sociale è stato versato in contanti nelle casse sociali.

Art.7) La società cooperativa viene amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri, che resterà in carica sino a revoca o dimissioni.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati i signori:

Sanzovo Stefano, nato a Sernaglia della Battaglia il 19 luglio 1955 e residente a Farra di Soligo in via Cao De Villa n.69, codice fiscale n.SNZ SFN 55L19 I635T,

Antiga Silvio, nato a Crocetta del Montello il 14 dicembre 1945 e residente a Maser in via San Vettore n.36, codice fiscale n.NTG SLV 45T14 C670E,

Cremasco Angelo, nato a Vedelago il 12 agosto 1946, e residente a Farra di Soligo in Via Bellucci n. 19 int.2, codice fiscale n.CRM NGL 46M12 L706F,

De Bortoli Giampiero, nato a Pieve di Soligo il 12 ottobre 1962 e residente a Farra di Soligo in via San Gallo n.23, codice fiscale n.DBR GPR 62R12 G645H,

Rupp Cinzia, nata a Genova il 24 novembre 1950 e residente a Pieve di Soligo in via Isonzo n.19, codice fiscale n.RPP CNZ 50S64 D969I,

Filippin Vilma, nata a Erto e Casso (PN) il 20 luglio 1957 e residente a Pieve di Soligo in via Toti Dal Monte n.18, codice fiscale n.FLP VLM 57L60 D426U,

Sech Fabio, nato a Pieve di Soligo il 19 febbraio 1958 e residente a Pieve di Soligo in via Piave n.39, codice fiscale n.SCH FBA 58B19 G645N;

i quali presenti dichiarano di accettare la carica conferita. Viene nominato seduta stante Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Sanzovo Stefano e Vice Presidente il signor Antiga Silvio i quali presenti dichiarano di accettare la carica conferita.

Art.8) Le norme relative al funzionamento della società sono dettagliatamente disciplinate nello statuto sociale, composto di 42 (quarantadue) articoli, steso su 20 (venti) facciate di 5 (cinque) fogli, Statuto che previa sottoscrizione e lettura da me notaio datane al comparente, si allega al presente atto sub "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

Art.9) Le spese e competenze del presente atto sono a carico della società, e ammontano a circa Euro 1.000,00 (mille euro e zero centesimi).

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto parte da me e parte da persona di mia fiducia e da me letto alla parte.

Occupu sette pagine di due fogli.

F.to Cremasco Angelo

F.to De Bortoli Giampiero

F.to Rupp Cinzia

F.to Filippin Vilma

F.to Antiga Silvio

F.to Sech Fabio

F.to Sanzovo Stefano

F.to Padoin Celestino

(L.S.) DOTTOR ANTONIO GAGLIARDI=NOTAIO

TITOLO I

Denominazione - sede - durata

Articolo 1

E' costituita la Cooperativa Sociale denominata "**SORGENTE cooperativa sociale onlus**".

Articolo 2

La Cooperativa ha sede nel Comune di Farra di Soligo (TV).
Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze in tutto il territorio nazionale.

La durata della Cooperativa è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). Tale termine può essere prorogato con delibera dell'Assemblea straordinaria con diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

Scopo ed oggetto

Articolo 3

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi orientati alla risposta ai bisogni di persone svantaggiate e/o con ritardi di apprendimento e/o con difficoltà relazionali, conformemente a quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lettera a) L. 381/1991.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, si impegna a cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali, organizzazioni di volontariato e altri organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di Enti, con finalità solidaristiche e non, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci prestatori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci prestatori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i

soci prestatori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge.

In particolare la Cooperativa si propone di condividere gli ideali e gli scopi sociali dell'ASSOCIAZIONE FABRIZIO VIEZZER ONLUS, in quanto fortemente radicata nel territorio, contribuendo all'organizzazione tecnico-economica delle sue attività e collaborando con essa per la gestione di servizi a persone disabili, al fine di fornire la migliore prestazione possibile per il recupero fisico, psichico e sociale di tali persone.

In relazione al perseguimento degli scopi sociali la Cooperativa può stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, in forma diretta, in convenzione o in ogni altra forma consentita dalla legislazione vigente:

- svolgere attività e servizi di riabilitazione e/o socio educativi occupazionali;
- gestire centri educativi occupazionali diurni, comunità alloggio, servizi e centri residenziali, centri di accoglienza, di socializzazione e di animazione;
- gestire attività e servizi sociali, culturali e ricreativi con valenze educative, integrative e terapeutiche, che includono la gestione di attività produttive, commerciali e altri servizi industriali e di centri di lavoro finalizzati alla riabilitazione e all'avviamento lavorativo dei soggetti svantaggiati, anche per conto terzi;
- attivare, acquistare, partecipare e/o gestire attività nel settore dell'educazione, dell'assistenza socio-sanitaria e di tutti i servizi di assistenza e di collaborazione richiesti dagli enti pubblici e privati, dalle associazioni e dai singoli individui, compresa ogni altra attività connessa e collaterale, anche all'estero;
- erogare servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o strutture di accoglienza;
- dare assistenza socio-sanitaria nel territorio e in strutture pubbliche e/o convenzionate, con particolare riferimento alle persone svantaggiate e/o con ritardi di apprendimento e/o con difficoltà relazionali nonché in generale alle persone in condizioni di svantaggio così come definite dall'articolo 4 della Legge 381/1991;
- svolgere attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- svolgere attività di promozione, produzione, organizzazione, gestione di attività sociali, culturali e ricreative, convegni, studi e centri di documentazione volti alla divulgazione e approfondimento delle attività sociali che le sono

proprie;

- svolgere corsi di formazione nell'ambito socio-sanitario ed educativo;

- svolgere corsi alla popolazione con finalità preventive ed educative;

- svolgere attività di ricerca nell'ambito sociale e curarne la presentazione pubblica;

- svolgere attività di promozione a favore delle persone deboli e svantaggiate, di rivendicazione dei loro diritti sollecitando l'impegno delle istituzioni a loro favore;

- gestire laboratori occupazionali o centri di assistenza per persone svantaggiate; collaborare per qualsiasi esigenza gestionale, amministrativa, contabile e produttiva degli stessi;

- svolgere e gestire formazione professionale;

- eseguire l'assemblaggio e il confezionamento di imballaggi, minuteria, componentistica e oggettistica in genere;

- fare attività di produzione e commercializzazione di prodotti artistici e artigianali e di oggettistica in genere;

- effettuare lavorazioni agricole, orticole e di floricoltura;

- svolgere l'attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli, prodotti in proprio o acquistati;

- eseguire lavori e manutenzione di verde pubblico o privato con mezzi propri;

- fare manutenzione e ripristino ambientale attraverso azioni volte alla valorizzazione e al recupero di aree verdi, boschive e non, dal punto di vista ambientale, paesaggistico e turistico;

- gestire aziende agricole e agrituristiche in proprietà o in affitto;

- eseguire la produzione, lavorazione e commercializzazione, in conto proprio e per conto terzi, di prodotti derivanti dalle seguenti attività: pre stampa, stampa di arti grafiche, serigrafia, legatoria e finitura di libri e altri servizi connessi alla stampa inclusa l'edizione, promozione e distribuzione di libri, opuscoli, riviste ed altre pubblicazioni;

- effettuare la vendita all'ingrosso e al dettaglio di libri, giornali e periodici prodotti e/o acquistati e di materiale di cartoleria in genere;

- effettuare la produzione, lavorazione e commercializzazione, in conto proprio e per conto terzi, di prodotti multimediali, telematici ed informatici;

- eseguire il trasporto di persone;

- eseguire il trasporto di merci per conto di terzi; lavori di facchinaggio ed in genere di movimentazione, carico e scarico di merci varie presso enti ed aziende sia pubblici che privati;

- eseguire sgomberi e traslochi di ogni tipo;

- gestire bar, ristoranti e spacci agro-alimentari;
- effettuare il commercio al dettaglio di generi alimentari;
- effettuare la manutenzione e la gestione di impianti sportivi, ricreativi e culturali;
- gestire servizi alberghieri;
- svolgere attività nel settore della ristorazione collettiva (cottura e distribuzione pasti, ecc.);
- effettuare la gestione di attività ludico ricreative.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Inoltre ed a qualsiasi fine, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato e comunque in misura mai superiore a quella massima prevista dalle leggi speciali per il conseguimento delle relative agevolazioni;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 4

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La società potrà, ai sensi articolo 11 della Legge n.381/91, finanziare e promuovere lo sviluppo di cooperative sociali e di loro consorzi, e ciò anche tramite l'assunzione di partecipazione ed interessenze nei suddetti enti, con l'esclusione di qualsiasi fine di collocamento sul mercato.

La Cooperativa inoltre potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale; è in ogni caso esclusa ogni

attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31/01/1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative, e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Infine la Cooperativa, in via non prevalente e del tutto occasionale, potrà compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- a) compiere operazioni commerciali ed industriali, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti reali immobiliari;
- b) ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito e Banche, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- c) concedere fideiussioni, avalli e garanzie in genere anche a favore di terzi;
- d) accantonare fondi e/o stipulare polizze di assicurazione per il trattamento di fine rapporto degli Amministratori;
- e) assumere, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese, al solo scopo di stabile investimento e con esclusione di qualsiasi fine di collocamento sul mercato;
- f) partecipare a consorzi e a raggruppamenti di imprese.

TITOLO III

Soci

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della Cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Articolo 6

Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche ed Associazioni appartenenti alle seguenti categorie:

I) Soci cooperatori:

- soci prestatori: sono coloro che prestano la loro attività

ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;

- soci fruitori: sono coloro che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;

- soci volontari: sono coloro che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci, in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del Codice Civile, i cui diritti sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nella Cooperativa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale è fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, ma sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti amministrativi riconosciuti ai soci, restando comunque soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dall'articolo 12 del presente statuto:

- a) l'inopportunità sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nella Cooperativa;
- b) il mancato adeguamento dell'apporto del socio agli standard produttivi e qualitativi previsti dalla Cooperativa;
- c) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

Verificatasi una causa d'esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso con delibera dell'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci cooperatori.

Allo scadere del termine fissato dall'organo amministrativo il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini previsti ai precedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori, assumendone di diritto la relativa qualifica. Il passaggio alla categoria di socio cooperatore deve es-

sere annotato a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

II) Soci sovventori.

Sono coloro che sostengono con il loro contributo le attività della Cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate. Non può essere socio chi svolge attività imprenditoriale in concorrenza con quella della Cooperativa, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione che fondatamente ritenga l'interessato non concorrenziale con gli interessi e gli scopi della Cooperativa. Nei rapporti mutualistici i soci, quale che sia la categoria di loro appartenenza, hanno diritto alla parità di trattamento, per uguali apporti quantitativi e qualitativi e per medesime condizioni di instaurazione dei rapporti stessi.

Articolo 7

Chi desidera diventare socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza di questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- a) nome, cognome, dati di nascita, residenza, attività svolta, codice fiscale;
- b) i motivi della richiesta e la sezione del libro soci nel quale chiede di essere iscritto;
- c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;
- d) i requisiti tecnico professionali e le specifiche competenze in suo possesso;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione e arbitrale contenuta negli articoli 36 - 37 - 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrale.

Nel caso di persona giuridica o Associazione, questa dovrà indicare i dati sociali ed il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo che ha deciso l'adesione.

Articolo 8

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha

proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale esprime parere sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli Amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 9

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo, non rimborsabile, calcolato secondo la precedente ultima determinazione deliberata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 10

La qualità di socio si perde: per morte, recesso ed esclusione nonché per liquidazione o fallimento.

Nel caso di perdita della qualità di socio la quota, se richiesta, sarà rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore non superiore a quello nominale entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

Il diritto ad ottenere il rimborso della quota, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive ove questo non sia esercitato entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti in ogni modo salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore della quota, per la quale non sia stato richiesto il rimborso nel termine suddetto, sarà devoluto alla riserva legale.

Articolo 11

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2473 del Codice Civile, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso non momentaneamente e per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa ovvero per altri motivi da specificarsi eventualmente nell'apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma del presente statuto e della legge, legittimano il recesso.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Gli Amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ricorrendo alle clausole compromissorie del presente Statuto.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici il recesso può avere effetto con la chiusura dell'esercizio in corso o entro l'esercizio successivo, in ragione delle valutazioni fatte dal Consiglio di Amministrazione circa gli impegni ed i programmi precedentemente assunti dalla Cooperativa anche con l'adesione del socio receduto. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso nel libro dei soci.

Articolo 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e/o le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- c) senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi

o svolgano attività contrastanti o concorrenti con quelli della Cooperativa;

d) senza giustificato motivo risulti assente a due assemblee consecutive;

e) non ottemperi alle decisioni compromissorie di cui agli articoli 36 e seguenti del presente statuto.

L'esclusione deve essere deliberata dagli Amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ricorrendo alle clausole compromissorie del presente statuto nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale comporta anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti e quindi anche dell'eventuale rapporto di lavoro in essere.

TITOLO IV **Soci sovventori**

Articolo 13

Ferme restando le disposizioni del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo quattro della legge 31/01/1992 n.59.

Articolo 14

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere per oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni del valore di Euro 50,00 ciascuna.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'articolo 2346 del Codice Civile.

Articolo 15

L'eventuale emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore spetta un solo voto nelle assemblee della Cooperativa. In ogni caso, i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a loro attribuibili per legge e il numero di voti da loro portati.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza del Consiglio di Amministratore deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

Alle azioni non spetta alcuna remunerazione. Spetta invece, l'eventuale - se deliberata - rivalutazione ai sensi dell'art.7 della Legge 59/92 da attuarsi alle medesime condizioni praticabili per i soci ordinari.

Le azioni emesse hanno altresì diritto di prelazione nel rimborso, per l'intero valore nominale, in caso di scioglimento della cooperativa.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che sono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 16

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione dell'emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 20.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni.

Articolo 17

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2473 del Codice Civile, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

Strumenti finanziari

Articolo 18

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari di debito, ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'Assemblea speciale delle categorie dei detentori di strumenti finanziari privi di diritto di voto, ed al relativo rappresentante comune, si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO VI

Patrimonio

Articolo 19

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori costituito da un numero illimitato di quote del valore minimo di Euro 50,00 ciascuna e non superiore a Euro 100.000,00;
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori confluito nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui alla lettera a) dell'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote di cui alla lettera a) del precedente articolo nove;
- e) dalla riserva straordinaria;

f) dalle riserve indivisibili.

Articolo 20

Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, relativamente all'aspirante acquirente, le indicazioni previste nel precedente articolo sette. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ricorrendo alle clausole compromissorie del presente Statuto.

TITOLO VII

Bilancio e relazione degli amministratori - Destinazione delle eccedenze attive di bilancio.

Articolo 21

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 22

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione degli Amministratori deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone al cui favore la Cooperativa opera, dei soci, delle persone non socie e della comunità locale tutta. L'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio deve tenersi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 giorni qualora sia redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 23

L'Assemblea che approva il bilancio delibera la destinazione degli utili annuali come segue:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo sette della Legge 59/1992;
- e) ad eventuali dividendi, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, in misura mai superiore al limite stabilito dalla normativa per le cooperative a mutualità prevalente, al fine del riconoscimento del diritto alle agevolazioni; tale dividendo è aumentabile fino al 2% (dueper cento) per i soci sovventori;
- f) un'eventuale quota destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;
- g) il rimanente, alle riserve straordinarie e/o indivisibili.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori, se esistenti.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori, nei limiti previsti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente, e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

In aggiunta a quanto dovuto ai soci durante l'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione che redige il relativo progetto di bilancio, può appostare in loro favore ulteriori somme al conto economico (ristorni), qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente e sottoforma di erogazione diretta oppure come aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi fra la Cooperativa ed il socio stesso

secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del Codice Civile, da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica/professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) la tipologia del rapporto di lavoro;
- e) la produttività;
- f) la quantità di servizi usufruiti e pagati;
- g) il tempo di permanenza nella Cooperativa.

TITOLO VIII

Organi sociali

Articolo 24

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Articolo 25

Le decisioni dei soci, quali che siano le materie e gli argomenti su cui decidere, sono adottate mediante deliberazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2479, quarto comma, e dell'articolo 2479-bis del Codice Civile.

L'Assemblea delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge e su quelle sottoposte alla sua approvazione dagli amministratori o dai soci ai sensi dell'articolo 2479, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 26

L'Assemblea è convocata con lettera raccomandata o lettera a mano fatta avere ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, individuato dal Consiglio di Amministrazione.

La convocazione può essere effettuata anche mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci sempre almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori del comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia. Nei suddetti avvisi deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è vali-

damente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Alle assemblee potranno intervenire, senza diritto di voto, quelle persone che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno invitare.

Articolo 27

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, l'Assemblea, per essere valida, deve essere costituita, sia in prima e sia in seconda convocazione, da almeno tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Articolo 28

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che siano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'entità della quota sottoscritta.

In casi di malattia o d'altro impedimento, i soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Non possono essere mandatari né gli amministratori, né gli impiegati della società.

Articolo 29

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo che l'Assemblea non elegga altri a presiederla.

Qualora non sia presente il presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea provvede alla nomina del segretario.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Le votazioni sono effettuate secondo il metodo stabilito dall'Assemblea.

Articolo 30

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a undici membri eletti dall'Assemblea dei soci che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche ed Associazioni.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione; durano in carica cinque esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, tutti contemporaneamente. Essi sono rieleggibili.

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi o gettoni di presenza per gli amministratori ed i membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, e tenuto conto dei particolari compiti attribuiti a ciascuno di loro, determinare la remunerazione dovuta ai singoli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione elegge al proprio interno il Presidente ed un Vice-Presidente.

Articolo 31

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spediti anche tramite fax o e-mail o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'udienza, e, nei casi di urgenza, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 32

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Articolo 33

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri suoi membri o a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

Articolo 34

La rappresentanza spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori speciali la rappre-

sentanza della società da esercitarsi, sia singolarmente e sia congiuntamente, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Articolo 35

Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Ad esso spetta il controllo legale, organizzativo, amministrativo e contabile della Cooperativa. Deve convocare l'Assemblea in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, mentre può convocarla qualora ravvisi gravi fatti censurabili e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, devono riunirsi almeno ogni 90 giorni, assistere alle assemblee, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle riunioni del comitato esecutivo, se nominato; nell'esercizio del mandato devono usare la professionalità e la diligenza richieste dall'incarico.

Il loro compenso annuale è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del mandato.

Il controllo contabile, qualora sia obbligatorio per legge, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione. Ricorrendo i presupposti dell'articolo 2409-bis del Codice Civile, l'Assemblea può affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato. In tal caso il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO IX

Clausole compromissorie

Articolo 36

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e qualsiasi tipo di soci, o tra i soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione ed alla validità dello Statuto e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni della normativa vigente.

Articolo 37

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/2003, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Cooperativa che abbiano per oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni

Assembleari;

c) le controversie tra amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00); ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'articolo 10 e seguenti del Codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente o dalla camera arbitrale promossa dalla Confcooperative oppure dal Presidente del Tribunale o dal Presidente della Camera di Commercio nella circoscrizione dei quali cade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è notificata dalla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 D.Lgs. n. 5/2003 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'articolo 35, comma due, D.Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento e al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Articolo 38

Fuori dei casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita alla conciliazione o agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X

Disposizioni generali e finali

Articolo 39

La Cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua messa in liquidazione.

Articolo 40

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea con la maggioranza stabilita dall'articolo 27, ultimo comma, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Articolo 41

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se saranno costituiti.

Articolo 42

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", ai sensi dell'articolo 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to Cremasco Angelo

F.to De Bortoli Giampiero

F.to Rupp Cinzia

F.to Filippin Vilma

F.to Antiga Silvio

F.to Sech Fabio

F.to Sanzovo Stefano

F.to Padoin Celestino

(L.S.) DOTTOR ANTONIO GAGLIARDI=NOTAIO